

CONSIGLIO DI STATO

Con ricorso rubricato al n.r.g. 5274/07 Il generale Antonio Pappalardo ha appellato la sentenza 814/07 con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso contro gli atti di rinnovazione del giudizio di avanzamento a Generale di Brigata per gli anni 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004. Con ordinanza n10/07 il Presidente del Consiglio di Stato ha autorizzato notifica per pubblici proclami del ricorso. Questi i motivi di appello. 1. Con sentenza n.17438/2004 il TAR aveva accolto il ricorso. Contro i giudizi di avanzamento relativi ai detti anni. Con sentenza 1510/06 il Consiglio di Stato ha annullato tale sentenza per difetto di contraddittorio. Il vincolo derivante al Giudice in caso di rinvio è correlato al vizio che ha dato luogo all'annullamento con rinvio. L'annullamento della sentenza 17438/04 era stato disposto al fine di evocare i controinteressati pretermessi, cioè gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento impugnati, consentendo loro di partecipare alla formazione del convincimento del Giudice. Nessuno dei controinteressati si è costituito, apportando elementi idonei a sostenere il rigetto del ricorso. Il TAR non poteva pertanto ribaltare il decisum della sentenza 17438/04. 2. Il TAR ha ritenuto che in sede di rinnovazione di un atto, l'efficacia conformativa esercitata dall'annullamento d'ufficio sarebbe inferiore rispetto a quella esercitata dal giudicato. In realtà non esiste una norma che differenzi la intensità dell'effetto conformativo a seconda che un atto sia annullato d'ufficio ovvero dal Giudice; l'art.40 dlgs 490/97, detta disposizioni comuni per la rinnovazione dei giudizi annullati, senza distinguere tra annullamento giurisdizionale e d'ufficio. In entrambi i casi la rinnovazione dell'attività deve condurre ad emendare l'atto dei vizi per i quali è stato annullato. Poiché i giudizi di avanzamento erano stati annullati per la omessa trascrizione di alcuni incarichi istituzionali a matricola, tali incarichi in sede di rinnovo dei giudizi non potevano essere valutati 0; se tali titoli non fossero stati passibili di condurre alla attribuzione di un punteggio incrementale, non si capirebbe perché la omessa trascrizione di essi avrebbe comportato l'annullamento dei precedenti giudizi di avanzamento. La sentenza è dunque erronea, laddove ha ritenuto legittimo che la CSA abbia ritenuto non valutabili i titoli a cagione della cui omessa trascrizione a matricola erano stati annullati i precedenti giudizi. 3. Il TAR con la sent. 814/07 ha ritenuto che correttamente la CSA in sede di rinnovazione aveva attribuito al ricorrente lo stesso punteggio complessivo attribuitogli per gli anni 1998,1999,2000 nei giudizi annullati d'ufficio. Senonché il TAR ha ommesso di considerare che la CSA non aveva offerto un adeguato supporto motivazionale alla redistribuzione del punteggio alle singole qualitates e circa la omessa valutazione degli incarichi istituzionali ricoperti dal ricorrente. E' evidente la erroneità della sentenza, nella parte in cui sebbene la rinnovazione dei giudizi fosse stata disposta a causa della omessa trascrizione di alcuni titoli, ha ritenuto legittimo l'operato della CSA che tali titoli non ha ritenuto valutabili, laddove la discrezionalità della CSA doveva ritenersi limitata al quo modo della valutazione ma non anche estesa all'an della valutazione. 4. La sent 814/07 ha ritenuto che gli incarichi istituzionali ricoperti dal ricorrente non rientrassero nei titoli valutabili ex dm 571/93; tale norma consente invece la valutazione di altri incarichi diversi da quelli di comando. 5. La sent appellata ha respinto il motivo relativo alla illegittimità della omessa valutazione degli incarichi negli organismi di rappresentanza (motivo invece

accolto nella precedente sent. 17438/04), assumendo che sarebbero stati invece valutati, per il sol fatto che risultavano iscritti a matricola; la omessa valutazione era invece confessata dalla avv. Stato, che nelle sue difese aveva inteso spiegare le ragioni per cui tali incarichi invece non erano e non potevano essere valutati. La sent. sotto questo profilo è erronea per errata valutazione delle risultanze emergenti dallo svolgimento del contraddittorio e per violazione del principio per cui il giudice deve giudicare iuxta alligata et provata. In ogni caso gli incarichi negli organismi rappresentativi andavano valutati alla stregua di attività di servizio 6 Circa i giudizi 2000, 2001, 2003, erroneamente il TAR, in violazione del principio della autonomia dei singoli giudizi di avanzamento, ha ritenuto legittimo l'incremento di 0,1 del punto per il 2003 attribuito a seguito della rinnovazione del rapporto informativo n.66, erroneamente assumendo che la rivalutazione del profilo disciplinare del ricorrente fosse adeguatamente compendiata nell'incremento di 0.79 attribuito per gli anni 2001 e 2002 in conseguenza dell'annullamento delle sanzioni del 7.9.2000 e del 3.10.2000. Senonché il rapporto 66 era stato valutato per la prima volta dopo l'annullamento delle sanzioni ed il ricorrente era stato valutato con 27,36 punti. Il nuovo rapporto informativo redatto con la eliminazione del riferimento all'appannato senso della disciplina dopo l'annullamento del precedente ad opera della sent. 8343/2003 del TAR Lazio, non poteva pertanto essere refluito nella valutazione della CSA del 7 marzo 2003 nell'ambito della quale era invece rifluita la valutazione dell'annullamento delle sanzioni disciplinari. 7. Il TAR ha ritenuto la insussistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto, sul presupposto che dalla documentazione caratteristica del ricorrente non emergerebbe un quadro di eccellenza e che non sarebbe emersa alcuna rottura della omogeneità dei criteri di valutazione. Tale statuizione si fonda sull'erroneo presupposto che i titoli istituzionali rivestiti dal ricorrente non potessero essere oggetto di valutazione; il ricorrente è l'unico ufficiale dei CC ad avere rivestito la carica di sottosegretario di Stato, di componente della commissione stragi, di vice presidente della Commissione difesa del Senato; ciò depone senz'altro per la sussistenza del negato quadro di eccellenza; detti titoli andavano comunque valutati; il non averlo fatto si traduce, pertanto, nella incoerenza ed inidoneità dei criteri di valutazione, tradottasi in una riduttiva valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente in relazione alla assenza di simili referenze in capo agli altri ufficiali e concorrendo, dunque, ad integrare l'eccesso di potere in senso relativo, viceversa escluso dal TAR. 8. Il TAR non si è pronunciato sul giudizi relativo al 2004, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. 9. il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, laddove sussistevano giuste ragioni, considerato che con la precedente sentenza lo stesso TAR aveva accolto il ricorso, compensandole spese, per compensare la spese tra le parti. La sentenza 814 del 2007 merita di essere annullata con l'accoglimento del ricorso di primo grado per i motivi articolati in primo grado che si trascrivono **1) viol. errata e falsa applicazione provvedimento 16 gennaio 2004 eccesso di potere, viol. principi in materia di reiterazione attività amministrativa conseguente ad annullamento in autotutela viol. art. 97 Cost. viol. art. 3 l.241/90.** Con provvedimento 16.1.2004 Ministero Difesa ha annullato giudizi avanzamento ricorrente per gli anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004; con determinazione 19.10.2002 sono state annullate sanzioni disciplinari del 5.9.2002 e 3.10.2002; con provvedimento 12.2.2003 sono stati annotati a matricola incarichi istituzionali ricoperti dal ricorrente nella XI legislatura; il 18.12.2003 è stato riformulato rapporto informativo 66 annullato dal TAR con sentenza 8384/2003 eliminando riferimento a sanzioni annullate; con predetta

determinazione 16.1.2004 sono stati annullati i giudizi di avanzamento a generale di Brigata espressi dalla CSA nei confronti del ricorrente per gli anni dal 1998 al 2004. Tuttavia L'Amministrazione non ha tenuto conto delle variazioni matricolari assegnando per 1998 1999 2000 punteggio già assegnato in giudizi annullati non attribuendo senza motivare punteggio ai titoli la cui trascrizione aveva comportato annullamento d'ufficio di quei giudizi; nessuna considerazione è stata data a titoli suddetti nei giudizi relativi agli anni dal 2001 al 2004; la CSA ha attribuito punteggi insufficienti a consentire promozione ricorrente in alcuno predetti anni, omettendo attribuire rilevanza ad annullamento sanzioni disposto a rinnovazione del rapporto informativo 66 e a decreto archiviazione del GIP del Tribunale Militare di Roma il 28.7.2000; la CSA per l'anno 2003 ha incrementato punteggio attribuito nel precedente giudizio annullato di soli 0,01 punti, mostrando di ritenere il rinnovato rapporto informativo 66 meritevole di 0,01 p. il giudizio relativo al 2004 non ha tenuto presente che colonnello Pappalardo aveva titoli incomparabili con quelli di altri colleghi e con scheda valutativa concludentesi con attribuzione qualifica eccellente e vivissimo compiacimento. Giudizi impugnati confliggono con quadro eccellenza emergente da documentazione matricolare e caratteristica. 2) viol. art. 51 c.p.c. viol. **Dovere di astensione viol. art. 97 Cost. buon andamento imparzialità eccesso di potere.** Tre componenti CSA erano incompatibili. Il Gen. Salvatore Fenu aveva più volte tenuto atteggiamenti ostili nei confronti del ricorrente, censurandolo irrispettamente, disertando cerimonia assunzione comando 2° reggimento, invitandolo non presentare candidatura organismi rappresentanza, tentando di sanzionarlo per determinarne la ineleggibilità negli organismi di rappresentanza, esprimendo come compilatore un giudizio di superiore alla media aumentato in eccellente con vivissimo compiacimento dal secondo revisore, invitando ricorrente astenersi tenere conferenza stampa per illustrare ragioni sue dimissioni dal COCER. Il Gen. Chirieleison aveva comminato sanzioni dal 5.9.2000 3.10.2000 annullate il 19.10.2002 ed aveva diffidato ricorrente da svolgere conferenza stampa per dare notizia suo proscioglimento da parte Magistratura Militare. Il Gen. Mencagli era stato fatto oggetto di interrogazione parlamentare da parte del ricorrente, all'epoca in cui era deputato, per irregolare utilizzo aeromobili di Stato.. Gli atti impugnati sono illegittimi per aver i tre ufficiali illegittimamente concorso a formulazione giudizi impugnati. 3) viol. Art. 15 l. 298/2000 viol. Artt. 8 15 d l'gvo 490/97 viol. Errata falsa applicazione art. 26 l. 1137/55 viol. D.m. 571/93 difetto presupposti viol. art. 3 l. 241/90 difetto motivazione illogicità incongruenza manifeste eccesso potere assoluto e relativo errata omessa valutazione circostanze rilevanti viol. art. 97 Cost. e principi generali. La commissione di valutazione deve esprimere giudizio su base risultanze documentazione caratteristica valutando; la formulazione giudizi deve essere preceduta da predeterminazione criteri e parametri valutazione; attribuzione punto di merito non può assorbire l'obbligo motivazione. CSA ha espresso giudizi impugnati senza aver determinato criteri valutazione certi e conoscibili alla luce dei quali poter condurre scrutinio legittimità giudizio numerico; i giudizi espressi non sono coerenti con requisiti morali professionali culturali emergenti dal documentazione caratteristica; il ricorrente si è laureato in giurisprudenza nel 1980, è in possesso di diploma di specializzazione post universitario è autore di numerose pubblicazioni di argomento militare, ha circa 17 anni di servizio nell'Arma territoriale, 5 anni nell'organizzazione addestrativa, 3 anni e 6 mesi nell'organizzazione mobile, 4 anni circa nello S.M. Comando generale dell'Arma, 16 anni effettivo comando, è autore di romanzi, raccolte prose composizioni musicali; il ricorrente inoltre ha ricevuto 2 diplomi di benemerenzza, 1 croce

d'argento, 1 croce d'oro, 1 medaglia bronzo al merito, medaglia mauriziana al merito, cavalierato al merito della Repubblica 1 encomio solenne; il col. Pappalardo è stato più volte presidente del COCER carabinieri; il ricorrente risponde a prescritto modello ufficiale rapportato a realtà specifico periodo storico. La documentazione caratteristica del col. Pappalardo depone per quadro di eccellenza. Il ricorrente ha conseguito sin da prima scheda valutazione qualifica finale di superiore alla media dalla scheda valutativa n. 19 ha conseguito e conservato qualifica eccellente. Dalla documentazione caratteristica emerge figura di ufficiale geniale di altissima affidabilità (v. scheda di valutazione relativa periodo 1.11.2001 – 20.10.2002 e scheda n. 79); **4) viol. artt. 7 8 DM 571/93 eccesso di potere assoluto e relativo errata e falsa valutazione circostanza rilevanti difetto di presupposti e di motivazione.** Cancellazione sanzioni conseguente riformulazione rapporto informativo n.66 trascrizione incarichi istituzionali doveva concorrere a definizione qualità morali militari professionali e di carattere col. Pappalardo. I giudizi impugnati sono illegittimi per omessa ed errata valutazione di tali circostanze; il col. Pappalardo era stato scagionato da Magistratura Militare in ordine ai fatti ascrittigli dopo diffusione documento sullo stato del morale e del benessere dei cittadini redatto in qualità di Presidente COCER Carabinieri. Posizione attribuita ricorrente non trova conforto in documentazione caratteristica del ricorrente e non è compatibile con numerosi titoli professionali culturali dal ricorrente, con incarichi istituzionali, con annullamento sanzioni e con proscioglimento penale. Peculiarità titoli vantati da ricorrente è stata sottolineata anche da comandante generale dell'Arma che in occasione valutazione per 1998 1999 aveva rappresentato Ministro inusuali meriti del ricorrente e necessità inquadranne valutazione in visione innovativa e politica. Il ricorrente è stato ritenuto immeritevole di promozione in tutte aliquote annuali per le quali si sono rinnovati giudizi. **5) Eccesso di potere relativo. Errata e falsa valutazione circostanze rilevanti. Manifesta incongruenza.** Gli atti impugnati sono illegittimi per eccesso di potere in relazione a valutazioni riservate altri ufficiali promossi a curricula e titoli da questi vantati. In particolare Gen. **Alfonso Venditti** (promosso nel 1998) è entrato nell'esercito per assolvere obblighi di leva, mentre ricorrente è un ufficiale di accademia. Il Gen. Venditti dopo 66 giorni di corso è sottotenente di complemento, ottenendo promozione a tenente dopo circa due anni; col. Pappalardo ha sostenuto biennio studi Accademia, superando esame ciascun anno per ottenere promozione a tenente in spe. Il Gen. Venditti ha conseguito qualifica di eccellente dopo cinque anni (periodo prestatato presso l'OAI). Nel periodo 1970 – 1972 la qualifica viene abbassata a superiore alla media per tornare eccellente nell'agosto del 1973. Il ricorrente consegue qualifica eccellente in scheda valutativa 10.8.1976 – 9.8.1977, qualifica che non ha più perso. Il Venditti ha svolto prevalentemente attività di ufficio, laddove il Pappalardo ha subito assunto rilevanti comandi in zone disagiate ad alto tasso di criminalità; il col. Pappalardo diviene capitano dopo 5 anni nel grado di sottotenente e nel periodo in esame svolge 5 anni, 1 mese e 6 giorni di servizio di comando di cui 4 anni e 17 giorni nell'organizzazione territoriale dell'Arma. Il Venditti ha retto comandi territoriali per complessivi 6 anni, 4 mesi e 29 giorni, il col. Pappalardo ha retto comandi territoriali per 6 anni, 6 mesi e 25 giorni. Il Gen. Venditti consegue la promozione a Maggiore dopo 11 anni di servizio da capitano e a ten.colonnello dopo 11 mesi e 26 giorni di servizio da maggiore, svolgendo nel predetto periodo complessivo ben 4 anni, 1 mese e 20 giorni di servizio presso l'ufficio personale del Comando generale dell'Arma. Il col. Pappalardo consegue promozione al grado di maggiore dopo 9 anni e 8 mesi di servizio di Capitano e a Ten.colonnello dopo 4 anni e 4 mesi di servizio da

Maggiore, svolgendo in detto periodo servizio in ben 4 uffici del Comando Generale (con ben 3 incarichi di capo sezione) ed acquisendo una variegata esperienza; il Venditti ha ricoperto un solo incarico di capo Sezione, mentre il ricorrente tre; inoltre il Venditti ha impiegato 14 anni per diventare Ten col contro gli 11 anni, 11 mesi e 26 giorni del Pappalardo. A seguito della ricostruzione della carriera conseguente al mandato parlamentare, il ricorrente è stato promosso colonnello recuperando tre anni di anzianità sul Venditti. Nel periodo in cui ha rivestito la veste di deputato, il col. Pappalardo ha rivestito prestigiosi incarichi istituzionali e, successivamente, contrariamente al Venditti, ha a più riprese rivestito cariche negli organismi rappresentativi; il ricorrente ha rivestito le cariche di Presidente del COBAR della Scuola Allievi di Roma (3 maggio 1988); Presidente del COIR dell'Ispettorato Scuole (26 maggio 1988); Presidente del COCER Carabinieri (1° luglio 1988); Deputato della Repubblica (22 aprile 1992); Vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati (17 giugno 1992); Membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (31 maggio 1993); Vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati (10 giugno 1993); Sottosegretario di Stato al Ministero delle Finanze (6 maggio 1993); Presidente del COBAR dell'8° Battaglione "Lazio" (27 gennaio 1999); Vice Presidente del COIR della Divisione Unità Mobili e Speciali (18 febbraio 1999); Presidente del COCER Carabinieri (19 marzo 1999); titoli che non sono stati valutati dalla CSA. In conclusione il Gen. Venditti oltre a non aver compiuto gli studi regolari di accademia e della scuola Ufficiali, ha svolto 17 anni nei reparti territoriali (come il colonnello Pappalardo, che però li ha svolti in sede disagiata), circa 5 anni nell'organizzazione mobile; circa 9 anni al Comando Generale nell'ufficio personale (contro i 4 anni del Pappalardo, che vi è stato impiegato in 4 diversi rilevanti uffici), circa 12 anni di effettivo comando contro i 16 del ricorrente, che, peraltro, ha svolto servizio presso le strutture speciali ed addestrative, cui il Venditti non è mai stato addetto; il Venditti ha ottenuto 4 benemerenzze contro le 8 del Pappalardo. La comparazione dei titoli culturali del Gen. Venditti con quelli del col. Pappalardo, depone senz'altro per una maggior messe ed un maggior spessore di quelli in possesso del ricorrente; dai titoli, dagli incarichi e dalla frequenza scuole strettamente militati emerge che il col. Pappalardo ha avuto una carriera più lineare e coerente rispetto a quella del Gen. Venditti; gli incarichi istituzionali (che solo il Pappalardo può vantare) evidenziano che il col. Pappalardo ha al suo attivo una progressione di carriera davvero unica e straordinaria non solo nei confronti del Venditti, ma anche di qualsiasi altro ufficiale dell'Arma. Il gen. **Battista Sabino** è stato promosso gen. di Brigata per l'anno 1998. Il gen. Battista, pur avendo svolto 20 anni di effettivo comando e nei reparti territoriali, ha ricoperto posizioni di comando meno rilevanti di quelle ricoperte dal ricorrente; in particolare il comando Gruppo Verona non è comparabile con comando gruppo carabinieri Roma 3 per numero addetti ed incidenza attività criminose; nel Comando generale Battista ha prestato servizio in un solo ufficio, mentre il ricorrente ha prestato servizio in una pluralità di strutture maturando più diversificata esperienza; il Battista ha conseguito qualifica di eccellente dopo 13 anni di servizio, mentre il ricorrente la ha ottenuta dopo dieci anni; il ricorrente ha conseguito 8 benemerenzze tra cui un encomio solenne a fronte dei 5 encomi solenni del Battista; il Battista vanta titoli culturali ed istituzionali inferiori; oltre diploma ragioneria e laurea conseguita nel 1974, il Battista ha al suo attivo corso di perfezionamento al tiro corso aggiornamento tecnico professionale per capitani, scuola di Guerra; non ha scritto nulla; il ricorrente oltre laurea vanta diploma post universitario in studi europei, corso di

cooperazione civili e militare, corso di aggiornamento per capitano, scuola di guerra, corso di lingua tedesca abilitazioni alla conduzione veicoli militari, è autore di numerose pubblicazioni di argomento militare, oltre ampia produzione letteraria e musicale; il Battista non ha mai rivestito incarichi in organismi di rappresentanza, mentre il ricorrente ne ha ricoperti numerosissimi, è stato parlamentare, sottosegretario e vice presidente commissione difesa e componente commissione stragi. Alla luce del confronto tra i titoli militari, professionali e culturali dei due ufficiali, la diversità di punteggio è illogica irrazionale e incomprensibile. Il gen. **Sergio Sorbino** è stato promosso generale di Brigata nel 1999. il Sorbino ha sopravanzato il ricorrente nella graduatoria di 0,24 punti. tale differenza di punteggio in favore del Sorbino è irrazionale ed illogica, dato che il Sorbino veniva in valutazione avendo rivestito l'incarico di vice comandante della regione carabinieri Campania, laddove il ricorrente proveniva dall'incarico di comandante del 2° reggimento carabinieri (con 5000 uomini 6 battaglioni distribuiti nel centro sud e nelle isole); Sorbino ha 19 anni effettivo comando contro 16 del ricorrente, ma ha prestato un solo anno presso il Comando generale; inoltre, pur avendo conseguito qualifica di eccellente dopo dieci anni di servizio ha avuto un abbassamento delle note in concomitanza con svolgimento primo vero incarico operativo di comandante tenenza di Sorgono; successivamente Sorbino ha patito abbassamento note in concomitanza assunzione comando compagnia Siena testimonianza di rendimento incostante; il ricorrente ha conseguito qualifica eccellente dopo dieci anni di servizio conservandola con un rendimento crescente. Il ricorrente ha ricevuto un maggior numero di ricompense; il Sorbino ha conseguito maturità scientifica nel 1962, laurea in matematica nel 1988, ha frequentato corso annuale presso scuola di guerra, 6° corso cooperazione civile presso scuola aereo-cooperazioni, corso superiore di S.M. dal 19.9.83 al 30.6.1984; corsi lingua inglese conseguendo 3° grado conoscenza, possiede abilitazioni conduzione motocicli e autocarri; non ha scritto nulla; il ricorrente oltre laurea, vanta diploma post universitario in studi europei, corso cooperazione civili e militare, corso aggiornamento per capitani, scuola di guerra, corso lingua tedesca abilitazioni conduzione veicoli militari, è autore numerose pubblicazioni argomento militare, oltre ampia produzione letteraria e musicale; il Sorbino è stato eletto una sola volta nel cobar ha svolto un incarico di docenza e due come componente di commissione; il ricorrente ha ricoperto numerosissimi incarichi nella rappresentanza militare, è stato parlamentare, sottosegretario e vice presidente commissione difesa e componente commissione stragi, il divario tra i due ufficiali sotto questo profilo è evidentissimo. Il gen. **Liberio Lo Sardo** è stato promosso Gen. di Brigata nel 2000 con il punteggio di 27,52 contro i 27,36 del ricorrente. Lo Sardo ha ricevuto punteggi incrementali maggiori del ricorrente tali da determinarne promozione nel 2000 nonostante nel 1998 e 1999 avesse svolto incarico capo V reparto relazioni esterne Comando generale a fronte incarico comandante 2° reggimento carabinieri e incarico Presidente cocer carabinieri ricoperti dal ricorrente. Lo Sardo ha compiuto studi presso Accademia militare; ha svolto 20 anni nei reparti territoriali contro 17 del ricorrente, ma è stato impiegato 3 anni nell'organizzazione mobile contro i 3 anni e 6 mesi del ricorrente; Lo Sardo ha prestato servizio presso Comando generale quale capo ufficio capo di S.M., mentre ricorrente ha prestato servizi in ben quattro uffici rilevanti; Lo Sardo ha prestato servizio per tre anni nell'organizzazione addestrativa (contro i 5 del ricorrente), 16 anni di comando ma mai in sedi disagiate. Lo Sardo, pur avendo conseguito qualifica eccellente dopo 5 anni servizio non ha reso crescente e

costante rendimento del ricorrente, compendiato nelle aggettivazioni a questi attribuite e non vanta i titoli istituzionali del ricorrente. Lo Sardo vanta 5 ricompense a fronte di 8 tra onorificenze e ricompense del ricorrente. Lo Sardo si è diplomato nel 1962, laureato nel 1983; ha frequentato corso istruttore educazione fisica, 7° corso cooperazione civile e militare presso scuola aereocooperazione; ha conseguito brevetto maestro salvamento a nuoto; ha frequentato corso informatica presso scuola ufficiali, 3° corso aggiornamento per capitani, scuola di guerra; ha conseguito abilitazioni per conduzione di motocicli, autocarri carri armati M.47, non ha scritto nulla; il ricorrente oltre laurea, vanta diploma post universitario in studi europei, corso di cooperazione civili e militare, corso di aggiornamento per capitano, la scuola di guerra, corso di lingua tedesca abilitazioni conduzione veicoli militari, è autore di numerose pubblicazioni di argomento militare, oltre ampia produzione letteraria e musicale. Lo Sardo è stato eletto nel cobar e nel coir nel 1999. il ricorrente ha ricoperto numerosissimi incarichi nella rappresentanza militare, è stato parlamentare, sottosegretario e vice presidente commissione difesa e componente commissione stragi. Rilevanza incarichi comando e cariche istituzionali del ricorrente non offre valido supporto a penalizzante valutazione espressa nei confronti del ricorrente stesso. Il Gen. **Francesco Zito** è stato promosso Gen. di Brigata nel 2000 2° aliquota con 27,49 punti contro 27,36 del ricorrente. Allo Zito è stato attribuito un punteggio incrementale per il 2000 di 0,67 p., mentre al ricorrente è stato attribuito un incremento di 0,62 p.; senonché, mentre lo Zito aveva ricoperto incarico comandante nucleo carabinieri tutela norme agroalimentari, il ricorrente era comandante 2° reggimento, incarico di ben maggior rilievo; Lo Zito ha compiuto studi Accademia e scuola ufficiali Torino; ha svolto 20 anni nei reparti territoriali contro i 17 del ricorrente, ma non mai svolto incarichi presso Comando generale dell'Arma; ha prestato servizio 4 anni e 8 mesi nell'organizzazione speciale, contro i 3 anni e 6 mesi del ricorrente, ha 20 anni effettivo comando contro i 18 del ricorrente ma non ha mai operato nella struttura addestrativa. Il ricorrente vanta maggiore ampiezza ambiti operativi. Zito ha conseguito qualifica eccellente dopo 7 anni servizio, ma ha subito abbassamento a superiore alla media nel periodo in cui ha rivestito comando compagnia Foggia a causa difficoltà incontrate in governo personale. Il ricorrente ha conseguito qualifica eccellente dopo 10 anni di servizio; sue note hanno evidenziato particolare attenzione posta a cura personale oltre che correttezza rapporti con pari grado ed inferiori. Lo Zito ha ricevuto 5 ricompense e taluni riconoscimenti organi religiosi; il ricorrente ha 8 tra ricompense ed onorificenze. Lo Zito ha conseguito diploma nel 1963, laurea in giurisprudenza nel 1980, quella in scienze politiche nel 1997; ha frequentato corso istruttore educazione fisica, corso antisofisticazioni, corso aggiornamento sulle trasmissioni, 4° corso aggiornamento tecnico professionale per capitani dell'Arma, scuola di guerra; ha varie abilitazioni a condurre motocicli, autocarri, autoblindo e carri armati M.47; ha conseguito l'abilitazione a procuratore legale, non ha scritto nulla; il ricorrente oltre laurea, vanta diploma post universitario in studi europei, corso di cooperazione civili e militare, corso di aggiornamento per capitano, scuola di guerra, corso di lingua tedesca abilitazioni conduzione veicoli militari, è autore numerose pubblicazioni di argomento militare, oltre ampia produzione letteraria e musicale. Lo Zito è stato eletto una sola volta nel cobar nel 1991, è stato componente supplente commissione per le elargizioni a favore vittime civili terrorismo e criminalità organizzata e membro comitato coordinamento lotta frodi comunitarie. Il ricorrente ha ricoperto numerosissimi incarichi nella rappresentanza militare, è stato parlamentare, sottosegretario e vice presidente commissione difesa e componente commissione stragi. Alla luce titoli

dello Zito in confronto con quelli ricorrente appare illogico e irrazionale, oltre che incomprensibile diversità punteggio attribuito ai due ufficiali. Il gen. **Paolo Lotti** è stato promosso generale di Brigata nel 2001 con 27,56 p. contro i 27,32 del ricorrente. Nel 2000 Il Lotti è stato accreditato incremento punteggio rispetto a 1999 di 0,64 p. contro 0,62 del ricorrente. Ciò sebbene Lotti avesse ricoperto incarico vice comandante regione Sicilia meno rilevante incarico comandante 2° reggimento ricoperto dal col. Pappalardo. Nel 2001 il Lotti ha avuto incremento di 0,14 p., ma al ricorrente causa i noti provvedimenti disciplinari viene attribuito un incremento di 0,04. Rinnovazione valutazione 2001 a seguito annullamento sanzioni rinnovazione rapporto informativo 66 e proscioglimento penale non è compatibile con incremento punto merito soli 0,89 centesimi. Il Lotti ha compiuto studi accademia e scuola ufficiali: ha svolto 27 anni arma territoriale contro 17 del ricorrente, 4 anni nell'organizzazione addestrativi, contro i 5 del ricorrente, 20 di effettivo comando contro 16 del ricorrente, non ha mai svolto servizi presso il Comando generale (contro i 4 anni del Pappalardo), nell'organizzazione mobile (contro i 3 del ricorrente) e nell'organizzazione speciale (contro 1 anno e 6 mesi del ricorrente); il col. Pappalardo ha acquisito esperienza e capacità in tutte articolazioni arma, rivestendo incarichi istituzionali primo piano. Il Lotti ha conseguito qualifica eccellente dopo 6 anni di servizio senza mantenerla. Il Lotti ha ottenuto più encomi, tutti però relativi operazioni polizia giudiziaria. Il Lotti ha conseguito solo diploma maturità classica nel 1964; ha frequentato corso istruttore militare educazione fisica, corso di lingua inglese, corso aggiornamento tecnico professionale per capitani, scuola di guerra; ha conseguito abilitazioni conduzione motocicli, autocarri, autoblindo e carri armati M.47; non ha scritto nulla; il ricorrente oltre laurea, vanta diploma post universitario in studi europei, corso cooperazione civili e militare, corso aggiornamento per capitani, scuola di guerra, corso di lingua tedesca abilitazioni conduzione veicoli militari, è autore di numerose pubblicazioni di argomento militare, oltre ampia produzione letteraria e musicale. Il Lotti è stato eletto al COBAR regione Sicilia ed COIR Messina nel 1999. Il ricorrente ha ricoperto numerosissimi incarichi nella rappresentanza militare, è stato parlamentare, sottosegretario e vice presidente commissione difesa e componente commissione stragi. Il gen. **Elio Tagliaferri** è stato promosso generale di Brigata nel 2002; il ricorrente in sede rinnovazione giudizi è stato accreditato di 27,35 p. con scarto soli 0,26 p. rispetto Tagliaferri; differenza non giustificabile su base titoli professionali, culturali e militari due ufficiali. Soltanto ricorrente vanta incarico comandante reggimento i citati titoli istituzionali e produzione artistica e letteraria. Il Tagliaferri non ha mai operato nella rappresentanza militare; nella rinnovazione giudizio avrebbe dovuto essere conferito ruolo importante iscrizione matricola incarichi istituzionali ricorrente nella XI legislatura. Le onorificenze attribuite al Tagliaferri, sebbene più numerose, sono di minor spessore di quelle attribuite al ricorrente. Il Gen. **Carlo Minchiotti** è stato promosso nel 2003 con punti 27,82; in sede rinnovazione sono stati attribuiti al ricorrente 27,37 p., con incremento rispetto giudizio annullato soli, 0,01 centesimi p.. Ciò è incongruo ed incoerente con giudizi che avrebbero dovuto prendere mosse da annullamento due punizioni trascrizione a matricola incarichi istituzionali rivestiti dal ricorrente e rinnovazione rapporto informativo 66. Differenza punteggio tra ricorrente e Minchiotti (0,47) non trova conforto in evidente superiorità requisiti morali, militari e carattere del Minchiotti in confronto al ricorrente. Il Minchiotti nel biennio regolare Accademia si era collocato 28°/28, mentre il ricorrente si era collocato 8° su 28 allievi; non ha ricevuto alcun encomio; qualifiche finali sono commendevoli,

ma solo ricorrente vanta titoli istituzionali conseguiti nella XI legislatura e significativa presenza nella rappresentanza militare. Il Minchiotti ha al suo attivo abilitazione conduzione automezzi comuni;abilitazione conduzione automezzi trazione totale;abilitazione conduzione carri armati Patton M47;abilitazione conduzione autoblindo Greygound, frequenza corso applicazione – (25° su 28);abilitazione a condurre autobus;frequenza del 35° corso per ufficiali presso scuola educazione fisica Orvieto;brevetto sportivo abilitazione nuoto;corso comandante compagnia fucilieri meccanizzata;corso perfezionamento tiro emergenza;corso analisti ricerca operativa;corso aggiornamento professionale per capitani dell'Arma dei carabinieri;corso scienze umanistiche;corso orientamento e formazione organizzazioni internazionali;accertamento conoscenza lingua spagnola; XIX corso orientamento sulle organizzazioni e sui problemi internazionali;Seminario studi riservato partecipanti predetto XIX corso orientamento;27° corso internazionale militare sul diritto dei conflitti armati;laurea in giurisprudenza conseguita il 22 maggio 1990;corso perfezionamento in criminalistica; corso perfezionamento in criminologia generale e penitenziaria.Il Col. Pappalardo ha al suo attivo:diploma maturità scientifica a.s. 1964/65;certificato idoneità gruppo mod.1 per moto;certificato idoneità gruppo mod. 2 per auto;biennio regolare Accademia militare Modena – 1° sessione – 8° su 28;abilitazione conduzione automezzi trazione totale;abilitazione conduzione autoblindo Greygound; abilitazione condurre carri armati Patton M 47;corso biennale di applicazione – 11° su 31;accertamento conoscenza lingua tedesca;laurea in giurisprudenza conseguita il 22 febbraio 1980;5 certificazioni idoneità conduzione autoveicoli;frequenza 5° corso aggiornamento tecnico professionale per capitani Arma presso scuola guerra Civitavecchia e scuola Ufficiali Carabinieri;pubblicazione: “classificazione delle Armi nella normativa vigente”: frequenza V corso cooperazione civile e militare presso scuola aerocooperazioni Guidonia; pubblicazione: “i servizi per le informazioni e la sicurezza: note sul segreto di Stato e sulla sua protezione”;pubblicazione. “Il corpo dei Carabinieri in Sicilia”30° corso perfezionamento presso istituto Alcide De Gasperi. A tali titoli va aggiunta ampia produzione artistica e musicale che non trova eguale in nessun Ufficiale valutato negli anni in discorso. Nulla, dunque, dal confronto con il gen. Minchiotti depono nel senso della legittimità del punto di merito attribuito al ricorrente e per la sua conseguente esclusione dalla promozione pure con riferimento alla aliquota del 2003. Il Gen. **Roberto Paschetto** è stato promosso nel 2004 con p. 28,01. il ricorrente viene accreditato di 27,43 p. con incremento rispetto al 2003 si soli 0.06 centesimi di punto ed uno scarto dal Paschetto di 0,58. tale differenza non trova giustificazione nel confronto titoli due ufficiali. Il Paschetto non è nemmeno laureato; percorso formazione due ufficiali è sostanzialmente coincidente, come pure quadro onorificenze conseguite. I titoli culturali del ricorrenti sono superiori a quelli del Paschetto, che non ha alcuna pubblicazione né di argomento militare, né di altra natura. Soltanto il ricorrente vanta i titoli istituzionali rivestiti nella XI legislatura; l'unico incarico che è valso un encomio al Paschetto è la presidenza del Cocer conseguita dopo le dimissioni del ricorrente. Scheda valutazione redatta per avanzamento dà atto diversificati incarichi svolti dal ricorrente e suo vasto patrimonio culturale e non giustifica né risibile incremento di 0,06 attribuito ricorrente rispetto al 2003, né differenza di 0,58 rispetto al Paschetto. Il presente atto vale quale notifica a tutti gli ufficiali promossi al grado di generale di Brigata negli anni 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e, dunque, ai sig. Roberto Santini, Roberto Cinese, Goffredo Mencagli, Gianfranco Siazzu,Massimo Cetola,Giorgio Piccirillo,Elio Toscano,Vittorio Barbato, Stefano

Orlando, Corrado Borruo, Domenico Enrico Di Napoli, Giuliano Ferrari, Michele Franzè, Leonardo Gallitelli, Antonino Tomaselli, Giuseppe Barraco, Emilio Borghini, Lucio Nobili, Carlo Gualdi, Antonio Rizzo, Clemente Gasparri, Massimo Iadanza, Nicolino D'Angelo, Arturo Esposito, Maurizio Scoppa, Mario Basile, Giovanni Bonzano, Armando Merenda, Carlo Mori, Giampaolo Ganzer, Guglielmo Giannattasio, Ugo Staro, Antonio Girone, Baldassarre Favara, Nicola Raggetti, Roberto Rosi, Tommaso Meli, Maurizio Gualdi, Leonardo Leso, Enrico Maria Falcone, Tullio Del Sette, Ugo Zottin, Umberto Pinotti, Carlo Chierigo, Antonio Sessa, Giuseppe Meglio, Gianfranco Massaro, Vincenzo Giuliani, Giuseppe Rositani, Saverio Cotticelli, Raffaele Vacca, Gianfranco Salvatore, Scanu Emanuele, Garelli Nino, Giuseppe Boccia, Alessandro Tornabene, Giovanni Antolini, Gilberto Murgia, Vincenzo Coppola, Antonio Ricciardi., Franco Mottola, Salvatore Scoppa, Giorgio Tesser, Eduardo Centore, Silvio Ghiselli, Luigi Curatoli. Luigi Baccelli, Claudio Curcio, Giovanni De Vita, Adrio Petraccini, Gianfranco Rastelli, Riccardo Amato, Carmine Adinolfi, Marcello Mazzucca, Marco Scursatone, Nicolò Paratore, Nedo Lavagi, Giacomo Battaglia, Luigi Cardini, Ermanno Meluvccio, Luigi Finelli, Mario Mori, Angelo Desideri, Gian Paolo Sechi, Francesco Russo, Gennaio Niglio e p.e. Sabatino Assunta, Antonio Reho. Avv. Stefano Viti.

